

Acconto IVA 2024 in scadenza il 27 dicembre 2024



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarLa che **entro il giorno 27 dicembre 2024**, i soggetti passivi IVA devono **procedere al pagamento di un acconto dell'IVA relativa all'ultimo periodo dell'anno** (mese o trimestre), **salvo ricorrano specifiche ipotesi di esonero** (es. acconto inferiore a 103,29 euro, soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2022, ecc.).

Esistono **tre modalità alternative di determinazione dell'acconto IVA 2024**, con facoltà di applicare il metodo più favorevole:

- i) **metodo storico**, che prevede il pagamento dell'88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2023 o del quarto trimestre 2023;
- ii) **metodo previsionale**, che comporta il versamento dell'88% dell'IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2024 o sul quarto trimestre 2024;
- iii) **metodo analitico** che si perfeziona con il **pagamento del 100% dell'IVA a debito** dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2024.

Il pagamento dell'acconto IVA **non può essere rateizzato** e deve essere **versato in un'unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**. L'acconto IVA è versato **mediante il modello di pagamento unificato F24**.

La Circolare è composta da N° 5 pagine inclusa la presente

Premessa

A norma dell'articolo 6 della Legge 29.12.1990 n. 405, sono tenuti al versamento di un acconto sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), tutti i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni e i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto:

- su base mensile, ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100, ovvero;
- su base trimestrale "per natura", indipendentemente dal volume d'affari realizzato nell'anno precedente, a norma dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 26.10.1972, nonché;
- su base "trimestrale per opzione", ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 14.10.1999, n. 542.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA, i soggetti passivi che:

- ✓ devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
- ✓ hanno cessato l'attività nel corso del 2024 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2024 (contribuenti "mensili") oppure all'ultimo trimestre 2024 (contribuenti "trimestrali");
- ✓ operano in regime di esonero, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del DPR 633/72 (es. i produttori agricoli);
- ✓ esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all'articolo 74, comma 6 del DPR 633/72;
- ✓ applicano il regime forfetario di cui alla Legge 16.12.91 n. 398 (es. le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere);
- ✓ applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 27 comma 1 - 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
- ✓ applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all'articolo 1, comma 54 - 89, della Legge 23.12.2014 n. 190;
- ✓ nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell'IVA;
- ✓ hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello "split payment".

Osserva

In relazione alle differenti modalità previste per la determinazione dell'acconto IVA (di cui si dirà in seguito), risultano altresì esonerati dal versamento in parola, i soggetti passivi IVA che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2024;
- hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2023 (contribuenti "mensili");
- hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all'ultimo trimestre del 2023 (contribuenti "trimestrali per natura");
- hanno evidenziato un credito IVA nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2023 (contribuenti "trimestrali per opzione");
- prevedono di evidenziare un credito IVA nell'ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2024 o nella dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2024.

Metodi di determinazione dell'acconto

Il contribuente ha a disposizione **tre metodi alternativi** di determinazione dell'acconto IVA (**metodo storico, metodo previsionale** e il **metodo analitico**), con possibilità di applicare il **metodo più favorevole** o di più **semplice adozione**, ovvero di non versare alcunché qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.

Metodo storico

Il metodo storico costituisce il **metodo "ordinario"** di determinazione dell'acconto IVA e prevede il **versamento di un importo pari all'88% del versamento effettuato** (o che si sarebbe dovuto effettuare) **per l'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente**.

Nello specifico, il riferimento da assumere, ai fini del calcolo dell'acconto IVA con il metodo storico, è:

- ✓ per i **contribuenti mensili**, la liquidazione del mese di dicembre 2023;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali "per natura"** di cui all'articolo 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, la liquidazione relativa all'ultimo trimestre 2023;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali "per opzione"** ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, la liquidazione annuale 2023.

Osserva

La base di calcolo utilizzata deve essere considerata al **lordo dell'eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2023 e al netto degli eventuali interessi** che erano **dovuti** in sede di dichiarazione annuale **per il periodo di imposta 2023**.

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d'affari, **la periodicità dei versamenti IVA sia mutata durante il 2024**, rispetto a quella adottata nel 2023, devono essere osservate le regole previste dall'articolo 6, comma 3, della Legge n. 405/1990.

Osserva

In particolare, **per i contribuenti che sono passati:**

- dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, applicato nel 2023, **al regime su base trimestrale nel 2024**, la base di calcolo dell'acconto IVA 2023 è pari all'ammontare dell'**IVA versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, compreso l'eventuale acconto**, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2023;
- dal regime di liquidazione e versamenti su base trimestrale, applicato nel 2023, **al regime su base mensile nel 2024**, la base di calcolo dell'acconto IVA 2024 è pari a **un terzo dell'IVA versata per l'ultimo trimestre 2023 compreso l'acconto** (per i contribuenti trimestrali "per natura")

oppure **a un terzo dell'IVA versata in sede di dichiarazione annuale relativa al 2023 includendo anche l'acconto** (per i contribuenti trimestrali "per opzione").

Metodo previsionale

Qualora si ricorra al **metodo previsionale** prescritto dall'articolo 6, comma 2, della Legge 405/90, la **base di calcolo dell'acconto IVA 2024** è determinata effettuando una **stima delle operazioni** riferite all'**ultimo mese o trimestre del 2024**.

Osserva

L'importo da versare a titolo di acconto sarà pari **all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare** in riferimento a tale periodo, vale a dire:

- ✓ per il **mese di dicembre 2024**, se si tratta di **contribuenti "mensili"**;
- ✓ per il **quarto trimestre del 2024**, se si tratta di contribuenti **trimestrali "per natura"**;
- ✓ in sede di **dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2024**, se si tratta di contribuenti **trimestrali "per opzione"**.

Metodo analitico (o effettivo)

Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/90, la base di calcolo dell'acconto IVA è determinata tenendo conto **dell'importo risultante da un'apposita liquidazione dell'imposta**, relativamente alle operazioni effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (mese o trimestre), **fino alla data del 20 dicembre**.

Più precisamente, l'acconto IVA 2024 è pari al **100% dell'imposta risultante dall'apposita liquidazione effettuata al 20.12.2024**, la quale tiene conto:

- per i **contribuenti trimestrali**, delle **operazioni attive effettuate nel periodo 1.10.2024 - 20.12.2024** (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.10.2024 - 20.12.2024);
- per i **contribuenti mensili**, delle **operazioni attive effettuate nel periodo 1.12.2024 - 20.12.2024** (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.12.2024 - 20.12.2024).

Versamento dell'acconto iva

L'acconto IVA deve essere versato in **un'unica soluzione entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno**. Per l'anno 2024, il termine in parola scade, quindi, **il 27 dicembre 2024**. La somma dovuta **non può essere rateizzata**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.lgs. n. 241/1997.

Se il termine scade di **sabato o in un giorno festivo**, la scadenza del versamento è automaticamente prorogata al primo giorno feriale successivo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo del D.lgs. 241/97.

Il pagamento dell'acconto IVA:

- ✓ può essere oggetto di **compensazione** con eventuali crediti d'imposta o contributivi, **rispettando i limiti previsti in materia**;
- ✓ **deve essere effettuato mediante il modello** di pagamento unificato **F24**:
 - **da presentarsi direttamente o tramite intermediari** abilitati, ricorrendo ad una delle diverse modalità previste (F24 on line, F24web, F24 cumulativo), con possibilità di **avvalersi anche dell'Home banking** (purché nella delega di pagamento non siano esposte compensazioni con altri crediti tributari);
 - utilizzando il **codice tributo 6013** (se contribuenti mensili) ovvero il **codice tributo 6035** (se contribuenti trimestrali).

Il contribuente con cadenza di **liquidazione trimestrale "per opzione"** **non deve versare la maggiorazione dell'1%** di cui all'articolo 7, comma 3 del DPR 542/1999: la maggiorazione in parola (a titolo di interesse) è dovuta solo sui versamenti **relativi ai primi tre trimestri dell'anno**, nonché su quelli effettuati a titolo di saldo in sede di dichiarazione annuale.

Scomputo dell'acconto

L'importo versato a titolo di acconto per l'anno 2024 **deve essere scomputato**, rispettivamente, dall'importo risultante:

- ✓ **dalla liquidazione** relativa al mese di **dicembre 2024**, per i contribuenti "mensili" (entro il 16.1.2025);
- ✓ dalla **liquidazione** relativa all'**ultimo trimestre 2024**, per i contribuenti trimestrali "per natura" (entro il 16.2.2025);
- ✓ dal **saldo** relativo all'**anno 2024**, per i contribuenti trimestrali "per opzione" (entro il 16.3.2025).

Fine della Circolare N° 60/2024